SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 80

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 aprile 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «T.S. Transport Service Società Cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04229)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Formiche Verdi Società cooperativa a r.l.», in Peccioli, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04230)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lipian Società Cooperativa - Soc. Coop. a r.l.», in Scansano, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04231)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Pacini e C. Servizi», in Pescia, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04232)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Colori del Tempo Cooperativa Sociale Onlus», in Verderio Inferiore, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04233)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Riccio Società cooperativa sociale Onlus», in San Paolo D'Argon, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04234)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sparviere 1 - Soc. Coop. a r.l.», in Alessandria del Carretto, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04235)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Agritalia a r.l.», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04236)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adamo 2003 Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04237)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bienne - Società Cooperativa - Soc. Coop. a r.l.», in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04238)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Rinascita Società Cooperativa», in Sant'Arcangelo, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04239)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «AN.SI.DA. - Società Cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04240)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Stilarredo - Società Cooperativa», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04241)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecologik Sistem - Società cooperativa», in Portogruaro, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04242)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.GE.LA. Società Cooperativa, in liquidazione», in Triggiano, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04243)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aspir Società Cooperativa», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04244)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Scuola e Lavoro Marche Società Cooperativa», in Monte San Giusto, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04245)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «BI.SE. Service Società Cooperativa», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04246)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Società Cooperativa Servizi Vari - Società Cooperativa in sigla C.S.V. s.c. a r.l.», in Sestri Levante, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04247)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Mondo in Sesto Società Cooperativa Sociale», in Sesto Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04248)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Agricola Media Valle del Tevere Società Cooperativa - in sigla C.A.ME.VA.T. in liquidazione», in Todi, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04249)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Facchini Riccione Società Cooperativa», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04250)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Immobiliare Sociale Seconda - Soc. Cooperativa Edificatrice a r.l.», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04251)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adriano Sisto Editore Società Cooperativa», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04252)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «tre Emme Soc. Coop. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04253)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Coop. Merida 2 Soc. Coop. a r.l., in liquidazione», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04254)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Moscogiuri Giuseppe & Figli Società cooperativa agricola in liquidazione», in Mandria, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04255)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata a r.l., in liquidazione», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04256)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Perfect Car S.F.M. - Società Cooperativa a r.l.», in Orta Nuova, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04257)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «A. TEAM - Società Cooperativa», in Portogruaro, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04258)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Logistica Italia Società Cooperativa in sigla LOG.IT Soc. Coop. in liquidazione», in Castel Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04259)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Theorema», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04260)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Spazio 610 Società Cooperativa Sociale in sigla SP 610 Società Cooperativa Sociale», in Fontanelice, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04261)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Agricola C.L.A. Cooperativa Lavoratori Agricoli», in Reggiolo, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04262)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orchestra Dolce Emilia - Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata, in gestione commissariale», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.** *(11A04263)*

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

**Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Limbadi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 marzo 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Saverio Ordine;

Considerato che il dottor Saverio Ordine, per sopravvenuti motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dottor Marco Oteri è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Limbadi (Vibo Valentia) in sostituzione del dottor Saverio Ordine, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 2010, il consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Saverio Ordine.

Considerato che il dottor Saverio Ordine, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Arezzo, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Limbadi (Vibo Valentia), del dottor Saverio Ordine con il dottor Marco Oteri.

Roma, 18 marzo 2011

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**11A04322**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines, nata il 26 novembre 1980 a Cochabamba (Bolivia) cittadina boliviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Bolivia di «Licenciada en ciecias juridicas y politicas» in data 13 febbraio 2004 presso l'«Universidad mayor de San Simòn» e del titolo di «abogado» del 22 marzo 2004;

Considerato che l'istante è iscritta presso l'«Ilustre colegio de abogados de Cochabamba» con matricola 4509 dal 4 giugno 2004;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti con il conforme parere del rappresentante di categoria;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Lucca in data 6 aprile 2010 con scadenza 8 luglio 2012 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Alba Ortuno Melissa Ines, nata il 26 novembre 1980 a Cochabamba (Bolivia) cittadina boliviana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogada» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.

Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 marzo 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

———

ALLEGATO *A*

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**11A04212**

DECRETO 21 marzo 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pena Cotarelo Maria del Rocio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Pena Cotarelo Maria del Rocio, nata il 24 gennaio 1977 a Siviglia, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Biològa», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di biologa;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Ciencias Biològicas» conseguito presso l'«Universidad de Sevilla» il 2 ottobre 2000;

Considerato che l'istante risulta iscritta al «Colegio Oficial de Biòlogos de Andalucia» dal 22 ottobre 2000;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, sezione A e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pena Cotarelo Maria del Rocio, nata il 24 gennaio 1977 a Siviglia, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale spagnolo di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei biologi - sezione A, e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 21 marzo 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A04213**

DECRETO 21 marzo 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pantea Alexandra Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Pantea Alexandra Ioana nata a Ineu (Romania) il 25 settembre 1979, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di "Biolog", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licentiat in Biologie in profilul Biologie specializarea Biologie" conseguito presso 1' "Universitatea `Ovidius' Costanta nella sessione giugno 2005;

Considerato che la sig.ra Pantea Alexandra Ioana ha dimostrato il possesso dell' "Autorizatie de Libera Practica" rilasciata dal "Ministerul Sanatatii Publice" e che detta autorizzazione in Romania è titolo necessario, oltre la laurea in Biologia, per l'esercizio della professione di biologo anche nel settore sanitario;

Vista la documentazione attestante attività professionale svolta in Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A - come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pantea Alexandra Ioana nata a Ineu (Romania) il 25 settembre 1979, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 marzo 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A04217**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2011.

**Ricostituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALLO SPORT

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, con il quale il prof. Ferruccio Fazio è stato nominato Ministro della salute:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29, commi 1, 2 e 2-*bis*, che prevedono, rispettivamente: la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi. anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle stesse amministrazioni; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; la verifica della perdurante utilità di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 9, che ha previsto che gli organismi di cui al medesimo decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio 2010 e che, tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato, ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività. la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti presso le predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed in particolare il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1:

*a)* la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni;

*b)* in sede di concessione della proroga vanno, inoltre, previsti ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Vista la relazione del Ministro della salute in data 20 maggio 2010 sull'attività svolta, tra gli altri organismi, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, per la quale si è valutata positivamente la perdurante utilità e se ne è proposta la proroga;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» ed in particolare l'art. 6, comma 1, a tenore del quale: «la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 227 del 28 settembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2010, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 18, foglio n. 234, con il quale è stata prorogata per un biennio, a decorrere dal 22 luglio 2010, tra gli altri organismi, la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e del-

la lotta contro il doping», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3, comma 1, che ha istituito presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 8 agosto 2007 e successive modificazioni, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ed è stato disposto che la medesima Commissione duri in carica tre anni e scada il 21 luglio 2010;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi sono state delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio in materia di sport;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007, riguardante la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», che ha modificato la composizione della suddetta Commissione;

Ritenuto di ricostituire la suddetta Commissione nella composizione specificata dal citato art. 3 della legge n. 183/2010;

Vista la nota in data 11 novembre 2010, prot. n. 587/27-7-2006, con la quale il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute ha designato il cap. Pietro Della Porta, Capo sezione operazioni del medesimo Comando, quale componente della suddetta Commissione;

Viste le note in data 17 novembre 2010, prot. n. USS_SPORT 5775 P e in data 17 febbraio 2011, prot. n. USS_SPORT 1105 P, con le quali il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport on. Rocco Crimi ha designato, quali componenti della suddetta Commissione, l'avv. Fulvia Beatrice, il dott. Andrea Mandelli, il dott. Carlo Tomino, il prof. Carlo Tranquilli, il dott. Angelo Eliseo Sberna;

Vista la nota in data 18 novembre 2010, prot. n. 48962, con la quale il presidente dell'Istituto superiore di sanità ha designato, quale rappresentante dell'Istituto in seno alla suddetta Commissione, la dott.ssa Roberta Pacifici, dirigente di ricerca del Dipartimento del farmaco;

Vista la nota in data 19 novembre 2010, con la quale il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano ha designato, quale rappresentante del medesimo Comitato in seno alla suddetta Commissione, il prof. avv. Luigi Fumagalli;

Vista la nota in data 29 dicembre 2010, prot. n. 1207/DES-7SAN, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato la designazione del dott. Antonello D'Andrea, del dott. Piergiuseppe Calà e del dott. Matteo Frameglia quali rappresentanti regionali in seno alla suddetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

*Composizione*

1. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (di seguito denominata «Commissione»), di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è ricostituita nella seguente composizione:

per il Ministero della salute:

dott. Massimo Casciello - Direttore della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni di presidente;

avv. Gianluca Santilli - Procuratore federale della Federazione ciclistica italiana;

prof. Luigi Simonetto - Specialista in medicina dello sport - Responsabile e medico federale in seno alla Commissione tutela della salute presso la Federazione ciclistica italiana;

dott. Luciano Caprino - Professore emerito presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

dott. Giovanni Zotta - Consigliere giuridico del Ministro della salute;

per il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport:

avv. Fulvia Beatrice - Capo Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente;

dott. Angelo Eliseo Sberna - Dirigente medico presso l'azienda sanitaria provinciale di Enna;

dott. Andrea Mandelli - Presidente della Federazione ordini farmacisti italiani - Presidente dell'Associazione farmacisti volontari per la protezione civile;

dott. Carlo Tomino - Coordinatore Area ricerca e sperimentazione clinica presso l'A.I.F.A. - Direttore Osservatorio nazionale delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (OsSC);

prof. Carlo Tranquilli - Medico chirurgo - Specialista in medicina dello sport - Specialista in igiene e medicina preventiva - Capo Dipartimento di traumatologia e riabilitazione dello sport Istituto medicina e scienza dello sport del CONI;

per la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:

dott. Antonello D'Andrea - Professore a contratto presso la scuola di specializzazione in cardiologia della Seconda Università di Napoli, con insegnamento dal titolo «Imaging integrato in cardiologia» - regione Campania;

dott. Piergiuseppe Calà - Coordinatore del «Coordinamento regionale per la sicurezza chimica» presso la Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà - Regione Toscana;

dott. Matteo Frameglia - Direttore dell'Unità operativa complessa di pronto soccorso dell'ospedale «Orlandi» di Bussolengo (Verona) e dei punti di primo intervento degli ospedali di Malesine (Verona) e Caprino (Verona) - regione Veneto:

per il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI):

prof. avv. Luigi Fumagalli - Professore ordinario di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano - Arbitro presso il tribunale arbitrale dello sport di Losanna - Arbitro presso il tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il CONI;

per l'Istituto superiore di sanità:

dott.ssa Roberta Pacifici - Dirigente di ricerca del reparto farmacodipendenza, tossicodipendenza e doping dell'Istituto superiore di sanità;

per il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS):

cap. Pietro Della Porta - Capo Sezione operazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute.

Art. 2.

*Durata*

1. La Commissione dura in carica fino al 21 luglio 2012, salvo conferma a seguito di proroga biennale ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e dell'art. 68, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito in legge.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine suddetto la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove spettante. Per le riunioni va privilegiato preferibilmente, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.

2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, il trattamento dei componenti e degli esperti estranei alle Amministrazioni dello Stato è equiparato a quello spettante ai dirigenti generali delle stesse.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in € 25.708,00 per l'anno 2011 ed € 15.000.00 per l'anno 2012, graverà sul capitolo di spesa n. 3020, p.g. 1, allocato nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2011 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

*Il Ministro della salute*
FAZIO

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport*
CRIMI

**11A04463**

---

DECRETO 14 marzo 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Adriana Claudia Baciu Sabadus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 7 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Adriana Claudia Baciu nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 21 aprile 1984, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic în domeniul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 29 settembre 2009 con il n. 416 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Adriana Claudia Sabadus, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 21 aprile 1984, titolare del «Diploma de Licență de Doctor-medic în domeniul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 29 settembre 2009 con il n. 416 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania è la stessa persona di Adriana Claudia Baciu e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic în domeniul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania, in data 29 settembre 2009 con il n. 416 alla sig.ra Adriana Claudia Baciu, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 21 aprile 1984, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Adriana Claudia Baciu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A04083**

DECRETO 21 marzo 2011.

**Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "teflubenzurone" revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva teflubenzurone;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 novembre 2009, in alternativa:

*a)* un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

*b)* l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflubenzurone non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1 dicembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflubenzurone revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

Considerato che il citato decreto 15 settembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 30 novembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflubenzurone la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° dicembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 settembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva teflubenzurone, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del D. M. 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009:

| | N. reg. | Prodotto | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 011845 | TEFLU' | 30/09/2003 | Agrimix S.r.l. |
| 2. | 013513 | OVIDIUS | 25/10/2006 | Agrochimica S.p.A. |
| 3. | 007978 | NOMOLT SC 5 | 04/05/1991 | Basf Italia S.r.l. |
| 4. | 012586 | GOSPEL | 07/06/2005 | Chemia S.p.A. |
| 5. | 013183 | NOFROG 150 | 08/08/2006 | Genetti S.R.L.-GMBH |
| 6. | 013416 | JACKAL | 18/12/2006 | Green Ravenna S.r.l. |
| 7. | 012191 | NUCLEAR | 08/06/2006 | Nufarm Italia S.r.l. |
| 8. | 012600 | TAGAFOR | 08/04/2005 | Prochimag Di Mandrioli Giuseppe |
| 9. | 011547 | NOBELROC | 20/01/2003 | Rocca Frutta S.r.l. |
| 10. | 012159 | PERSEO | 21/06/2006 | Sipcam S.p.A. |
| 11. | 012702 | TEAK | 01/06/2005 | Sipcam S.p.A. |

**11A04723**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 marzo 2011.

**Concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori della società D&A Service società cooperativa.** (Decreto n. 58228).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Marche (23 aprile 2009), Umbria (16 aprile 2009) e Lazio (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 agosto 2010, relativo alla società «D&A Service società cooperativa», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Marche (20 settembre 2010), Umbria (17 settembre 2010) e Lazio (19 ottobre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «D&A Service società cooperativa», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'elenco presentato dalla «D&A Service società cooperativa», ai fini della concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di un numero massimo di 215 unità lavorative, per il periodo dal 17 agosto 2010 al 16 agosto 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 agosto 2010, per il periodo dal 17 agosto 2010 al 16 agosto 2011, in favore di 215 lavoratori ex dipendenti della società «D&A Service società cooperativa», presso gli stabilimenti di:

Roma: 2 lavoratori;

Ancona: 120 lavoratori;

Corciano (Perugia): 93 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.569.077,40.

Matricola INPS: 7051514214/00.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 3.569.077,40, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**11A04563**

DECRETO 18 marzo 2011.

**Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della società Mariella Burani Retail S.r.l.** (Decreto n. 58227).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lazio (16 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 ottobre 2010, relativo alla società «Mariella Burani Retail S.r.l.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Lazio (2 novembre 2010), Emilia-Romagna (11 ottobre 2010), Veneto (12 ottobre 2010), Lombardia (3 novembre 2010), Liguria (20 ottobre 2010) e Abruzzo (14 ottobre 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Mariella Burani Retail S.r.l.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Mariella Burani Retail S.r.l.»;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 ottobre 2010, per il periodo dall'11 ottobre 2010 al 10 ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 30 lavoratori della «Mariella Burani Retail S.r.l.», dipendenti presso gli stabilimenti di:

Reggio nell'Emilia: 8 lavoratori;

Parma: 2 lavoratori;

Mantova: 3 lavoratori;

Milano: 5 lavoratori;

Genova: 3 lavoratori;

Pescara: 3 lavoratori;

Roma: 3 lavoratori;

Verona: 3 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata secondo il seguente schema:

| Stabilimento | Contrazione dell'orario di lavoro |
|---|---|
| Reggio nell'Emilia (RE) | 4 lavoratori - fino ad un massimo del 100 %<br>4 lavoratori - fino ad un massimo del 30 % |
| Parma (PR) | 2 lavoratori - fino ad un massimo del 50 % |
| Mantova (MN) | 3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
| Milano (MI) | 5 lavoratori - fino ad un massimo del 50 % |
| Genova (GE) | 3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
| Pescara (PS) | 3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
| Roma (RM) | 3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
| Verona (VR) | 3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia e Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle regioni Lombardia e Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia e Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 260.611,95.

Matricola INPS: 6802748711.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 260.611,95, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**11A04564**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2011.

**Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria», ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed alla assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell' infrastruttura ferroviaria;

Visto il Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 2009, recante «Rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188» che ha abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 luglio 2005 relativo alla determinazione delle modalità di pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti una licenza ferroviaria;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ed in particolare gli articoli 58 e 59, concernenti i requisiti e le limitazioni per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che

modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»:

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto individua i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale nonché i servizi minimi che le imprese ferroviarie devono possedere ai fini del rilascio e del mantenimento della licenza di cui all'art. 58, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di seguito denominata «licenza nazionale passeggeri».

2. La licenza nazionale passeggeri è valida sul territorio nazionale per lo svolgimento di tutti i servizi passeggeri in ambito nazionale, ivi compreso lo svolgimento della parte nazionale dei servizi internazionali effettuati in associazione con altra impresa dotata di licenza internazionale.

Art. 2.

*Autorità competente al rilascio della licenza nazionale passeggeri e relativi termini*

1. La licenza nazionale passeggeri è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. La licenza nazionale passeggeri è rilasciata entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete attestanti i requisiti di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo e agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

3. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità procedente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro il termine di trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere, in relazione alla complessità delle integrazioni richieste, una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa, non superiore ad ulteriori trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, non si darà corso al proseguimento dell'istruttoria.

4. Del rilascio della licenza, i cui estremi sono pubblicati sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è data comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nonché al gestore dell'infrastruttura nazionale italiana.

Art. 3.

*Soggetti abilitati a richiedere la licenza nazionale*

1. Possono chiedere il rilascio della licenza nazionale passeggeri, ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 99 del 2003, esclusivamente le imprese che hanno sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto di passeggeri su ferrovia aventi origine e destinazione nel territorio nazionale.

2. L'istanza per il rilascio della licenza nazionale passeggeri è soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente e deve essere presentata dal legale rappresentante della società richiedente. L'istanza deve inoltre obbligatoriamente indicare la tipologia di trasporto e l'ambito territoriale dei servizi ferroviari che si intendono espletare (passeggeri in ambito nazionale).

3. I titolari della licenza nazionale passeggeri sono equiparati relativamente ai diritti ed obblighi loro imposti ai titolari di licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 188 del 2003, con riguardo all'accesso all'infrastruttura nazionale e alle reti regionali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005, n. 28T, alla tariffazione, alla richiesta di capacità, all'utilizzo delle tracce orarie e alla facoltà di adire l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003.

Art. 4.

*Requisiti per il rilascio*

1. Per ottenere la licenza nazionale passeggeri, l'impresa ferroviaria deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 188 del 2003, dei requisiti di capacità finanziaria e dei requisiti di competenza professionale così come individuati nel presente articolo. Deve inoltre assicurare servizi minimi complementari alla propria utenza.

2. L'impresa ferroviaria deve essere dotata, fin dall'inizio dell'attività, di idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi.

3. Costituiscono requisiti di onorabilità i requisiti stabiliti all'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 188 del 2003.

4. Costituiscono requisiti di capacità finanziaria i requisiti stabiliti dall'art. 8, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n.188 del 2003, corredati dal piano finanziario e dal business plan atti a dimostrare il possesso di congrui mezzi finanziari per soddisfare il programma delle attività che l'impresa intende svolgere per un periodo di almeno 12 mesi. Devono essere altresì indicati i risultati economici attesi sulla base dei costi analitici e dei ricavi considerati dall'impresa.

5. Costituiscono requisiti di capacità professionale i requisiti stabiliti dall'art. 8, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 188 del 2003, con particolare riguardo alla seguente documentazione:

a. documentazione attestante la natura e lo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;

b. documentazione attestante le qualifiche del personale responsabile della sicurezza e le modalità di formazione del personale;

c. copia conforme all'originale della parte «A» del certificato di sicurezza, qualora posseduto;

d. relazione descrittiva dell'organizzazione tecnica e operativa dell'impresa.

6. Qualora l'impresa richiedente non sia già in possesso di certificato di sicurezza «parte A», rilasciato dalla competente autorità, è richiesta la presentazione di idonea documentazione che dimostri il possesso di una organizzazione competente ed adeguata a redigere il sistema di gestione della sicurezza, ai sensi dell'art. 13 e dell'allegato 111 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, congrua alle dimensioni ed alla tipologia del servizio di trasporto che si intende svolgere.

7. Qualora il richiedente sia controllato, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sedi all'estero, così come disposto dall'art. 58, comma 3, della legge n. 99 del 2009, il richiedente stesso è tenuto a presentare la documentazione attestante l'effettiva sussistenza delle condizioni di reciprocità per l'espletamento dei servizi di trasporto passeggeri nazionali nei paesi in cui hanno sede le imprese controllanti.

8. Al fine di assicurare i servizi minimi complementari all'utenza, l'impresa richiedente deve allegare all'istanza un'apposita relazione descrittiva, sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi dettagliatamente, con specifico richiamo al servizio che si intende espletare, così come indicato nel business plan, il progetto organizzativo e logistico, nonché i relativi costi e modalità di realizzazione dei servizi minimi offerti all'utenza, indicando la data presumibile di inizio dell'attività. Tale relazione, tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, deve inoltre contenere almeno gli elementi riguardanti i seguenti punti:

a. condizioni generali di trasporto;

b. informazioni minime di viaggio;

c. modalità di assistenza ai viaggiatori in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio;

d. modalità di rimborso in caso di ritardi e soppressioni dei servizi ovvero di entrambi;

e. descrizione del sistema di qualità del servizio;

f. modalità di vendita e disponibilità dei biglietti.

Art. 5.

*Validità, sospensione, revoca, conferma e revisione della licenza nazionale passeggeri*

1. La licenza nazionale passeggeri ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, in qualsiasi momento, richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza.

3. Le imprese ferroviarie devono iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio della licenza, in mancanza il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a sospendere la licenza stessa.

4. Qualora l'impresa risulti impossibilitata ad iniziare l'attività per cause esterne non imputabili alla stessa impresa oppure a causa della specificità dei servizi prestati può richiedere al Ministero delle infrastrutture e trasporti una proroga di inizio di attività. La proroga può essere richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di licenza o successivamente al rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con gli elementi necessari alla valutazione delle cause del ritardo di inizio attività. L'entità del ritardo deve essere compatibile con il business plan allegato alla richiesta di licenza.

5. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio di attività superiori a due anni o proroghe successive la cui somma temporale superi il periodo di due anni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può inoltre sospendere o revocare d'ufficio la licenza di quelle imprese che nei due anni di inattività non abbiamo mai richiesto il rilascio del certificato di sicurezza all'Autorità competente. Tale prolungata inattività od assenza di attivazione del predetto procedimento di certificazione costituisce mancanza dei requisiti di capacità professionale di cui all'art. 4.

6. Le imprese ferroviarie durante il periodo di proroga o di sospensione dell'attività devono informare, in modo puntuale e con cadenza semestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative propedeutiche all'inizio di attività, al fine di consentire al predetto Ministero di valutare il possibile rispetto della data prevista di inizio delle attività, indicando eventuali modifiche societarie ed eventuali criticità sopravvenute.

7. Relativamente al procedimento di sospensione e revoca della licenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 188 del 2003.

8. Qualora intervengano modificazioni nell'assetto societario, organizzativo e giuridico, l'impresa ferroviaria titolare di una licenza nazionale passeggeri deve chiedere la conferma della propria licenza, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 88 del 2003. Qualora l'impresa ferroviaria intenda estendere o modificare in modo rilevante la propria attività deve chiedere la revisione della licenza stessa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 188 del 2003.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonché al gestore dell'infrastruttura nazionale italiana le modifiche, le sospensioni e le eventuali revoche delle licenze, provvedendo alla pubblicazione dei predetti provvedimenti sul sito web del Ministero.

10. Al fine di verificare l'effettivo ed esatto adempimento ed il rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede con cadenza quinquennale al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria titolare di licenza nazionale passeggeri, fermo restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad apposite verifiche circa l'osservanza degli obblighi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto.

Art. 6.

*Conversione della licenza e del titolo autorizzatorio*

1. Le imprese ferroviarie con sede legale in Italia già titolari di licenza passeggeri o della licenza merci ovvero di entrambe di cui al decreto legislativo n 188 del 2003 possono richiedere entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la conversione delle stesse in licenza nazionale passeggeri, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 99 del 2009 e secondo le modalità indicate nel seguente comma 2.

2. Le imprese ferroviarie già in possesso della licenza passeggeri e del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che abbiano già iniziato la loro attività al momento della pubblicazione del presente decreto o che dimostrino l'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza, possono richiedere, entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la conversione della licenza posseduta in licenza nazionale passeggeri senza ulteriori oneri istruttori.

3. Le imprese ferroviarie che richiedono la conversione ai sensi dei commi 1 e 2 devono fornire contestualmente alla presentazione della relativa richiesta apposita dichiarazione di mantenimento della licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n.188 del 2003.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 ovvero qualora l'impresa richiedente possieda una licenza passeggeri ma non il titolo autorizzatorio o possieda la sola licenza ferroviaria merci, l'impresa interessata non può avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo ma deve chiedere il rilascio della licenza nazionale passeggeri secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 7.

*Oneri istruttori*

1. Le imprese di cui all'art. 3 sono tenute al pagamento di un diritto commisurato ai costi istruttori, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 188 del 2003, secondo le modalità di seguito indicate.

2. Per l'istruttoria finalizzata al rilascio di una nuova licenza nazionale passeggeri e per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della stessa, le imprese sono tenute a corrispondere la somma di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 28 maggio 2009, secondo le modalità indicate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale.

3. Per l'istruttoria finalizzata alla conferma o alla revisione della licenza nazionale passeggeri o al rilascio della licenza di cui all'art. 6, comma 4, le imprese sono tenute a corrispondere la somma di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 28 maggio 2009, secondo le modalità indicate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale.

4. La somma dovuta dalle imprese di cui ai commi 2 e 3 è soggetta a revisione biennale ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 maggio 2009.

Art. 8.

*Ulteriori obblighi*

1. Le imprese titolari di licenza nazionale passeggeri sono tenute a fornire, con cadenza annuale, i seguenti elementi informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a. bilanci consolidati dell'anno;

b. rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi prestati;

c. relazione contenente gli elementi di verifica del controllo di qualità attuato e del livello di soddisfazione della clientela raggiunto nonché i ritardi realizzati ed i rimborsi erogati.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 febbraio 2011

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 204*

**11A04353**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2011.

**Iscrizione di nuove varietà nel registro nazionale delle varietà di specie ortive.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

| Specie | Varietà | Codice SIAN | Ibrido | Responsabile della conservazione in purezza | Sezione del Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguria | Emblema | 3108 | H | Cora Seeds s.r.l. | A |
| Anguria | Furia | 3107 | H | Cora Seeds s.r.l. | A |
| Anguria | Sandita | 3071 | H | Zeta Seeds S.L. | A |
| Anguria | Tapas | 3091 | | Zeta Seeds S.L. | A |
| Pomodoro | Alba Rossa | 3106 | H | Cora Seeds s.r.l. | A |
| Pisello a grano rugoso | Brental | 3112 | | Blumen s.r.l. | A |
| Pomodoro | Jairo | 3109 | H | Cora Seeds s.r.l. | A |
| Pomodoro | Enzo | 3113 | H | Blumen s.r.l. | A |
| Pomodoro | Mercato | 3114 | H | Blumen s.r.l. | A |
| Pomodoro | Big Red | 3115 | H | Blumen s.r.l. | A |
| Pomodoro | Walid | 2999 | H | S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi | A |
| Pomodoro | Capirex | 3073 | H | Zeta Seeds S.L. | A |
| Pomodoro | Samarcanda | 3084 | H | Zeta Seeds S.L. | A |
| Pomodoro | Uolli | 3123 | H | Zeta Seeds S.L. | A |
| Zucchino | Gradisca | 3075 | H | Zeta Seeds S.L. | A |

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

| Specie | Varietà | Codice SIAN | Ibrido | Responsabile della conservazione in purezza | Sezione del Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguria | Denise | 3257 | H | Cora Seeds s.r.l. | B |
| Peperone | Master | 3263 | H | Cora Seeds s.r.l. | B |
| Pomodoro | Intrigo | 3262 | H | Cora Seeds s.r.l. | B |
| Pomodoro | Factor | 3260 | H | Cora Seeds s.r.l. | B |
| Pomodoro | Avatar | 3261 | H | Cora Seeds s.r.l. | B |
| Spinacio | Imperator | 3258 | H | Cora Seeds s.r.l. | B |
| Spinacio | Spanion | 3259 | H | Cora Seeds s.r.l. | B |

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

*Il direttore generale:* BLASI

**11A04724**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Ethos società cooperativa sociale enunciabile anche ETHOS S.c.s.», in Piacenza.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010 con il quale la società cooperativa Ethos società cooperativa sociale enunciabile anche Ethos S.c.s., con sede in Piacenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Maria Pelizzeni ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 7 settembre 2010 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunziante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sara Agostini nata a Genova, il 6 settembre 1972, domiciliata a Roma,via Angelo Fava, n. 46/d è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Maria Pelizzeni, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e dal decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

*Il Ministro:* ROMANI

**11A04135**

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa La Giostra a r.l.», in Marcianise.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, n. 469 con il quale la «Società cooperativa La Giostra a r.l.», con sede in Marcianise (Caserta) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mauro Orefice ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2010 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda nata a Salerno il 9 aprile 1966 ed ivi domiciliata, in via G. Gonzaga n. 12, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mauro Orefice, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

*Il Ministro:* ROMANI

**11A04136**

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Agricola Flomar », in Maratea.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visti il decreto ministeriale 24 maggio 2007 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Agricola Flomar», con sede in Maratea (Potenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con l'avv. Alberto Ranocchiaro è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Carmine Nigro, che ha rinunciato all'incarico;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda nata a Salerno il 9 aprile 1966, ivi domiciliata in via G. Gonzaga, n. 12 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alberto Ranocchiaro, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

*Il Ministro:* ROMANI

**11A04137**

DECRETO 10 febbraio 2011.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Co.Ge. a r.l.», in Napoli.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2004 con il quale la «Società cooperativa CO.GE. a r.l.», con sede in Napoli è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mauro Orefice ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2010 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966, ivi domiciliato, in via del Rione Sirignano n. 7 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Mauro Orefice, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

*Il Ministro:* ROMANI

**11A04138**

DECRETO 22 febbraio 2011.

**Autorizzazione alla CEC - Consorzio Europeo Certificazione, in Legnano ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 15 novembre 2010 al n. 0165397 con la quale il CEC - Consorzio Europeo Certificazione, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Considerato che la società CEC - Consorzio Europeo Certificazione, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società CEC - Consorzio Europeo Certificazione, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano) è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo CEC - Consorzio Europeo Certificazione, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo CEC - Consorzio Europeo Certificazione, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società CEC - Consorzio Europeo Certificazione, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Div. XIV.

7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società CEC - Consorzio Europeo Certificazione, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XVIII.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

*Il direttore generale:* VECCHIO

**11A04214**

DECRETO 28 febbraio 2011.

**Autorizzazione all'organismo CESI SpA, in Milano al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 15 novembre 2011, protocollo n. 165257 con la quale la società CESI SpA con sede in Milano, via Rubattino, 54 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Vista l'attestazione di pagamento effettuata dalla società CESI SpA in data 19 Ottobre 2010, di € 6847,80 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Milano sul c/c n. 425207 ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società CESI SpA con sede in Milano, via Rubattino, 54 soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo CESI SpA con sede in Milano, via Rubattino, 54 è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi I, categoria M1 ed M2 (Gas e polveri).

Apparecchi elettrici e non elettrici (tutti i modi di protezione);

Apparecchi non elettrici, Componenti;

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.

Gruppo di apparecchi II, categoria 1, 2, 3 (Gas e polveri).

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione);

Apparecchi non elettrici, Componenti;

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.

Relativamente agli allegati:

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

Allegato V - Verifica su prodotto;

Allegato VI - Conformità al tipo;

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di cinque anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società CESI SpA; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società CESI SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle autorità UE.

Roma, 28 febbraio 2011

*Il direttore generale:* VECCHIO

**11A04216**

---

DECRETO 2 marzo 2011.

**Autorizzazione all'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., in Cabiate, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale compresi nella direttiva n. 89/686/CE.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 20 luglio 2009 al n. 65715 con la quale la società Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., con sede legale in via Europa, 28 - 22060 Cabiate (Como), ha richiesto l'autorizzazione alla

certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale

Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti rispettivamente con note acquisite rispettivamente con prot. del 14 settembre 2010, n. 0119809, del 28 dicembre 2010, n. 0199673, e da ultimo del 28 dicembre 2010, n. 0199673;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., è conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la società Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai dispositivi di protezione individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 12 gennaio 2011;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., con sede legale in via Europa, 28 - 22060 Cabiate (Como), è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei sotto elencati dispositivi di protezione individuale di categoria seconda: Dispositivi di protezione individuale relativi agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto destinati ad essere indossati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., con sede legale in via Europa, 28 - 22060 Cabiate (Como); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

*Il direttore generale per il mercato,*
*la concorrenza, il consumatore,*
*la vigilanza e la normativa tecnica*
*del Ministero dello sviluppo economico*
VECCHIO

*Il direttore generale*
*della tutela delle condizioni di lavoro*
*del Ministero del lavoro*
*e delle politiche sociali*
MASTROPIETRO

**11A04215**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2011.

**Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, nelle banche e nei gruppi bancari.**

LA BANCA D'ITALIA

1. La direttiva 2010/76/CE introduce regole armonizzate in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nelle imprese di investimento; essa incorpora ed elabora principi e standard concordati in ambito internazionale e si inserisce nel più ampio novero di misure volte a garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema bancario e finanziario in risposta alla crisi. Per assicurarne un'applicazione e un'interpretazione corretta e omogenea all'interno dell'Unione Europea, alla direttiva si accompagnano le Linee Guida del CEBS (Autorità bancaria europea dal 1° gennaio 2011).

Con il presente provvedimento vengono emanate nuove disposizioni per le banche e i gruppi bancari in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, che danno attuazione al quadro normativo europeo. Esse confermano, in larga parte, principi e criteri già contenuti nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sin dal 2008 e oggetto di successivi chiarimenti e integrazioni; si caratterizzano per un maggior grado di dettaglio su alcuni aspetti, in conformità con l'impostazione comunitaria e internazionale.

Le nuove norme sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate dalla Banca d'Italia in tema di remunerazione. Sono quindi abrogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: il paragrafo 4, «Meccanismi di remunerazione e incentivazione», delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008; il par. 7, «Meccanismi di remunerazione e incentivazione», della Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009; la Comunicazione del 28 ottobre 2009 «Sistemi di remunerazione e incentivazione».

2. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esse si applicano anche alle remunerazioni: *a)* dovute sulla base di contratti conclusi o incarichi assunti prima di tale data, e riconosciute o pagate dopo; *b)* riconosciute, ma non ancora pagate, prima della stessa data, limitatamente ai servizi prestati nel 2010. Questa previsione, e le ricadute che essa ha sui contratti in essere, sono direttamente stabiliti dalla normativa europea con l'obiettivo di rendere immediatamente operative le nuove regole. Per realizzare tale risultato tenendo conto degli impegni contrattuali già assunti e degli adempimenti che gli intermediari devono seguire per allinearsi alla nuova disciplina:

*a)* le banche e le capogruppo devono sottoporre politiche di remunerazione e incentivazione conformi alla nuova regolamentazione all'approvazione delle prossime assemblee convocate per l'approvazione del bilancio 2010. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, le banche possono sottoporre all'approvazione delle prossime assemblee un documento nel quale - ferma l'identificazione degli aspetti delle politiche e prassi di remunerazione che devono essere modificati per assicurare il loro allineamento alle nuove norme - non sono illustrati i profili tecnici di dettaglio che, per motivi di tempo, non sono stati ancora definiti; questi aspetti dovranno in ogni caso essere puntualmente definiti dall'organo amministrativo, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, entro il l ° agosto 2011. Nessuna deroga riguarda invece l'informazione da fornire alle prossime assemblee sull'attuazione delle politiche di remunerazione per il 2010 (cd. informativa ex post);

*b)* i contratti collettivi devono essere modificati in occasione del prossimo rinnovo, nelle parti eventualmente necessarie per allinearsi alle presenti disposizioni. I contratti individuali devono essere modificati tempestivamente; per i componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo la revisione deve comunque avvenire entro il 1° agosto 2011: a partire da questa data tutti i compensi accordati e/o corrisposti a tali soggetti devono essere conformi alle nuove disposizioni;

*c)* con riferimento ai piani approvati nel 2011, l'obbligo di corrispondere parte della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari può essere assolto - nelle banche che hanno difficoltà ad utilizzare azioni o strumenti finanziari ad esse connessi - attraverso l'uso di strumenti sintetici, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa; parimenti, questo obbligo può essere assolto senza utilizzare anche la categoria di strumenti finanziari previsti dal paragrafo 5.2, punto 3, lettera *ii)* delle disposizioni (strumenti non innovativi di capitale). In attesa del consolidarsi delle prassi in ambito europeo e dei possibili lavori futuri dell'EBA, tali soluzioni non possono tuttavia considerarsi, al momento, valide anche per gli anni successivi.

3. In conformità con quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del proprio regolamento del 24 marzo 2010 - concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale - la Banca d'Italia ha effettuato una consultazione pubblica più breve del termine ordinario e non ha svolto un'analisi formalizzata di impatto della regolamentazione. Le deroghe si giustificano per ragioni di urgenza, dato lo stretto lasso di tempo intercorrente tra l'adozione della direttiva CRD 3 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea il 14 dicembre 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo) e il termine del 1° gennaio 2011 imposto ai Paesi membri per il suo recepimento. Assumono rilievo anche i limitati margini di autonomia lasciati alla normativa nazionale - considerato che la CRD 3 e il complesso degli indirizzi elaborati in ambito internazionale definiscono un quadro normativo già puntuale e dettagliato - e la sostanziale continuità delle nuove disposizioni rispetto a quelle emanate sin dal 2008.

I commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica e le indicazioni raccolte in occasione di contatti intercorsi con altre Autorità, intermediari, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo delle professioni sono stati tenuti presenti nell'elaborazione definitiva della disposizioni. Una tavola di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute viene pubblicata contestualmente al presente provvedimento.

Le nuove disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino di Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it

Roma, 30 marzo 2011

*Il direttore generale:* SACCOMANNI

# Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari

## 1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione alla direttiva 2010/76/UE del 24 novembre 2010 (di seguito CRD 3) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari ([1]).

Esse sono adottate sulla base degli art. 53 e 67 del Testo unico bancario e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 5 agosto 2004 in materia di Organizzazione e governo societario.

La disciplina comunitaria ricomprende espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell'attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza ([2]). La CRD 3 reca principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di: garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione; gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse; assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario; accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.

L'obiettivo è pervenire - nell'interesse di tutti gli *stakeholders* - a sistemi di remunerazione, in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso.

Le presenti disposizioni tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale in risposta alla crisi, tra cui: i principi e gli *standard* adottati dal *Financial Stability Board* ([3]); le metodologie elaborate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria ([4]); la Raccomandazione della Commissione Europea per le remunerazioni nel settore finanziario ([5]); le *Guidelines* emanate dal *Committee of European Banking Supervisors* (*European Banking Authority* dal 01.01.2011) in attuazione di specifiche previsioni contenute nella CRD 3 ([6]). Nel loro insieme, le *best practices* e gli orientamenti espressi in ambito internazionale costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il corretto recepimento delle disposizioni da parte degli intermediari nonché per orientare e calibrare l'azione di controllo della Banca d'Italia. Considerato poi il particolare rilievo che

---

([1]) Direttiva 2010/76/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 dicembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche di remunerazione da parte delle autorità di vigilanza.

([2]) Si vedano gli articoli 22 e 136 della direttiva 2006/48.

([3]) *Financial Stability Board*, "FSF Principles for Sound Compensation Practices", Aprile 2009, e "FSB Principles for Sound Compensation Practices - Implementation Standards", Settembre 2009. Cfr. inoltre, "Thematic Review on Compensation, Peer Review Report", Marzo 2010.

([4]) *Basel Committee on Banking Supervision*, "Compensation Principles and Standards Assessment Methodology", 2010, e "Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration", 2011.

([5]) Raccomandazione della Commissione europea sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari del 30 aprile 2009.

([6]) *Committee of European Banking Supervisors*, "Guidelines on Remuneration Policies and Practices", 10 Dicembre 2010. Cfr., inoltre, "High-level principles for Remuneration Policies", Aprile 2009.

le *Guidelines* del CEBS assumono nel contesto normativo comunitario, i contenuti essenziali di queste linee guida sono ripresi nelle presenti disposizioni e quindi recepiti nel quadro normativo nazionale come norme cogenti per gli intermediari.

Anche in linea con l'impostazione comunitaria, le presenti disposizioni continuano a formare parte integrante delle regole sull'organizzazione e il governo societario e si inseriscono in un più ampio sistema normativo che comprende anche la disciplina specifica per le società quotate e per i servizi e le attività di investimento. Con riferimento a quest'ultimo profilo, le disposizioni si integrano con quelle adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione della rete commerciale, volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e per l'effettiva gestione dei relativi conflitti di interesse.

## 2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle banche e ai gruppi bancari (di seguito, per brevità, "banche", laddove non diversamente specificato), quindi anche alle componenti estere (ovunque insediate) e, ove applicabili ([7]), anche alle succursali italiane di banche extra-comunitarie.

## 3. Principi e criteri generali

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del *management* della banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Al contempo, i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. *stock option*) o collegate alla *performance* aziendale, devono tenere conto dei rischi assunti, del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

I sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere inoltre disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle banche e ai gruppi bancari. Particolare attenzione deve essere prestata ai sistemi di remunerazione e incentivazione delle reti, interne ed esterne ([8]), di cui le banche si avvalgono nonché dei soggetti cui sono affidati compiti di controllo. Si richiamano, in

---

([7]) Al personale delle succursali si applicano in particolare le regole sulla struttura dei compensi e sull'informativa al pubblico e non quelle che riguardano il ruolo degli organi aziendali.

([8]) Nel caso in cui, per la distribuzione di propri prodotti finanziari, la banca si avvalga delle reti (es. promotori finanziari, dipendenti, collaboratori) di un altro intermediario autorizzato, abilitato alla prestazione di servizi e attività di investimento, quest'ultimo resta responsabile della corretta definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione di tali reti.

particolare, le disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela.

*3.1. Nozione di remunerazione*

Ai fini delle presenti disposizioni si considera remunerazione ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal "personale" alla banca o ad altre componenti del gruppo. Possono essere tralasciati i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

Nella nozione di "personale" rientrano: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo ([9]); i dipendenti e collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne.

Le disposizioni si applicano anche ai "benefici pensionistici discrezionali", intendendo per tali quelli accordati, a un dipendente o a gruppi limitati di dipendenti, su base individuale e discrezionale da parte di una banca, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla banca per la generalità dei dipendenti.

Per remunerazione variabile si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla *performance*, comunque misurata (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza). E' escluso il pagamento del trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, la remunerazione non deve essere corrisposta tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate) ([10]).

Le banche richiedono ai loro dipendenti di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi.

*3.2. Identificazione del "personale più rilevante"*

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale, come definito dal par. 3.1, ad eccezione delle regole - di maggior dettaglio - previste ai paragrafi 5.2.3, 5.2.4 e 5.3, secondo e terzo periodo: queste regole si applicano solo al "personale più rilevante", nei limiti di quanto previsto nel par. 3.3.

Le banche svolgono un'accurata auto-valutazione per identificare il "personale più rilevante", cioè le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto

---

([9]) Per l'identificazione degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo si rinvia alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", marzo 2008.

([10]) A titolo esemplificativo particolare attenzione deve essere rivolta a: *outsourcing* di attività a soggetti esterni al gruppo; utilizzo di personale non dipendente; operazioni con parti correlate alla banca o al gruppo; corresponsione di *bonus* sotto forma di attribuzione di significativi benefici in natura; remunerazione per servizi professionali accordata sotto forma di dividendi o altri proventi solo formalmente a titolo di partecipazione al capitale; compensi percepiti dal personale per incarichi assunti per conto della banca presso società o enti esterni alla banca o al gruppo cui essa eventualmente appartiene; etc.

rilevante sul profilo di rischio della banca. Questo processo deve basarsi su una ricognizione e valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte, deleghe operative etc.), elementi essenziali per valutare la rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi per la banca. Esso è richiesto a tutte le banche o capogruppo, indipendentemente dalla circostanza che si applichino le regole di maggior dettaglio al personale più rilevante, perché consente di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio della banca. Il processo di auto-valutazione e i suoi esiti devono essere opportunamente motivati e formalizzati.

Si presumono, salvo prova contraria da parte della banca, nella categoria del "personale più rilevante" i seguenti soggetti:

i) amministratori con incarichi esecutivi;

ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali o aree geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo;

iii) responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno ([11]);

iv) altri soggetti che, individualmente o collettivamente (es. comitati per la concessione di crediti, tavoli operativi per la gestione di portafogli), assumono rischi in modo significativo ("altri *risk takers*"). Per individuare questi soggetti, le banche fissano idonei criteri di rilevanza, quali, ad esempio, l'importo della remunerazione totale in valore assoluto, la possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste di bilancio per importi rilevanti; può in ogni caso considerarsi non rilevante il personale la cui remunerazione totale lorda, inclusi i benefici pensionistici discrezionali, non eccede i 200.000 euro l'anno e, congiuntamente, la cui parte variabile non eccede il 20% ([12]).

Se la sua attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca, deve inoltre essere incluso nella categoria del "personale più rilevante",

v) qualsiasi dipendente la cui retribuzione totale, inclusi i benefici pensionistici discrezionali, si collochi nella medesima fascia retributiva delle categorie ii) e iv) sopra indicate.

Resta fermo che la struttura dei compensi del personale che rientra nella categoria sub iii), deve rispettare le regole specifiche previste al par. 4.4 per i soggetti che svolgono funzioni di controllo.

---

([11]) Si fa in particolare riferimento ai responsabili e al personale di livello più elevato delle funzioni di revisione interna, conformità, gestione dei rischi, risorse umane nonché a chi ha dirette responsabilità in merito alla veridicità e correttezza dei dati contabili e finanziari della banca. La funzione "risorse umane" è equiparata alle funzioni di controllo interno solo ai fini delle presenti disposizioni.

([12]) Questa previsione, che riguarda solo la categoria degli "altri risk takers" e solo i soggetti che individualmente assumono rischi in modo significativo (nonchè, per rinvio, la categoria sub v) consente quindi di limitare il processo di autovalutazione al personale che: a) riceve compensi superiori a 200.000 euro (indipendentemente dalla quota di variabile); b) ha una quota di variabile superiore al 20% (anche se il compenso complessivo è inferiore a 200.000 euro).

*3.3. Criterio di proporzionalità*

In applicazione del criterio di proporzionalità, le banche osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni, complessità dell'attività svolta ([13]) tenendo conto dei seguenti criteri.

Ai gruppi bancari cd. "maggiori", con totale attivo uguale o superiore a 40 miliardi di euro - identificabili con quelli a "significativa presenza internazionale" e con parte di quelli a "rilevanza sistemica nazionale", secondo le categorie definite ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) - si applica l'intera disciplina dettata dalle presenti disposizioni ([14]).

Gli intermediari "minori", identificabili con quelli con totale attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro di cui alla quarta macro-categoria SREP, possono: non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 5.2.3, 5.2.4 e 5.3, secondo periodo; non istituire il "Comitato Remunerazione" nell'ambito dell'organo amministrativo.

Per le altre banche, le disposizioni di cui ai paragrafi 5.2.3, 5.2.4 e 5.3, secondo periodo, si applicano secondo modalità e nella misura in cui ciò sia coerente con le loro caratteristiche ([15]) in modo da realizzare gli obiettivi della regolamentazione; a questi fini, particolare rilievo assumono il tipo di *business*, ove diverso dall'attività bancaria tradizionale (es. gestione del risparmio, negoziazione per conto proprio o in conto terzi, investment banking), la circostanza che la banca sia quotata e – considerata l'ampiezza della categoria (da 3,5 a 40 miliardi di euro di attivo) – i livelli dimensionali più o meno prossimi al limite superiore e a quello inferiore.

Il principio di proporzionalità si applica anche al processo di identificazione del "personale più rilevante", per le figure che non siano già puntualmente definite nel paragrafo 3.2. ([16]).

Le scelte che le banche operano avvalendosi del principio di proporzionalità devono essere opportunamente motivate e formalizzate.

*3.4. Applicazione nei gruppi bancari*

La capogruppo elabora il documento sulle politiche di remunerazione dell'intero gruppo bancario, ne assicura la complessiva coerenza, fornisce gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verifica la corretta applicazione; le singole componenti del gruppo, se non quotate, possono quindi non redigere un proprio separato documento.

---

([13]) Cfr. gli indici di proporzionalità indicati nel par. 8 della "Nota di chiarimenti" della Banca d'Italia del 19-02-2009.

([14]) Nel novero dei gruppi bancari maggiori identificato ai fini delle presenti disposizioni rientrano quindi: tutti gli intermediari della prima macro-categoria SREP; gli intermediari compresi nella seconda macrocategoria SREP che superano la soglia dimensionale indicata nel testo (sono pertanto esclusi gli intermediari rientranti nella seconda macro-categoria SREP perché aventi un attivo inferiore a 40 miliardi o perché rispettano solo altri requisiti, come ad esempio, l'uso dei modelli interni). Cfr.processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), nella "Guida per l'attività di Vigilanza", di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008.

([15]) Come specificato nel testo (par. 4.2), l'obbligo di costituire il "Comitato di Remunerazione" è imposto a tutte le banche quotate.

([16]) Mentre infatti alcuni soggetti sono univocamente identificati (es. direttore generale, amministratori esecutivi, responsabili delle funzioni di controllo interno) nel par. 3.2., per altri una valutazione da parte della banca, secondo criteri di proporzionalità, è necessaria per dare concreta applicazione ad alcuni concetti lì utilizzati (es. responsabili delle "principali" linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; personale di livello "più elevato" delle funzioni di controllo interno).

Le politiche e prassi di remunerazione del gruppo tengono opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna componente, tra cui: la dimensione; la rischiosità apportata al gruppo; il tipo di attività; la presenza di regole specifiche in ragione del settore di appartenenza o della giurisdizione dove l'intermediario è stabilito o prevalentemente opera; la quotazione in borsa; la rilevanza rispetto al gruppo nonché al Paese di insediamento o di operatività prevalente. Le singole componenti del gruppo restano in ogni caso responsabili del rispetto della normativa ad esse direttamente applicabile e della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla capogruppo.

Ove la capogruppo rilevi che le politiche e le prassi di remunerazione non siano coerenti con gli indirizzi da essa dettati o conformi con la disciplina applicabile a ciascuna componente del gruppo, sollecita, con interventi formalizzati, gli opportuni aggiustamenti.

Le banche o i gruppi italiani che siano filiazione di una capogruppo avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, qualora incluse nell'ambito delle politiche e prassi di remunerazione definite dalla capogruppo estera, possono non elaborare un proprio documento sulle politiche di remunerazione se quello predisposto dalla capogruppo estera tiene debitamente conto delle specificità della banca o del gruppo italiani sotto il profilo operativo e assicura il rispetto delle presenti disposizioni. Questa esenzione non si applica alle banche quotate.

Con riferimento agli obblighi di approvazione e informazione assembleare, nonchè di istituzione del comitato remunerazione, si rinvia a quanto specificato nei par. 4.1 e 4.2.

## 4. Organi aziendali e funzioni di controllo

### *4.1. Ruolo dell'assemblea*

Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock option*) ([17]).

La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea ([18]).

L'approvazione delle politiche di retribuzione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea deve perciò essere sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione che l'intermediario intende adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione, il controllo svolto sulle medesime, le caratteristiche relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti, la conformità alla

([17]) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per le sole banche non quotate (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

([18]) Cfr. art. 2364-*bis*, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

normativa applicabile, le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al *trend* del settore. A questi fini, all'assemblea devono essere fornite almeno le informazioni indicate nell'Allegato 1, punti da a) a e).

All'assemblea deve inoltre essere assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione (cd. informativa *ex post*), secondo le informazioni contenute nell'Allegato 1, punti f) e g), disaggregate per ruoli e funzioni ([19]) e, ove significative, per linee di *business* (es. finanza, credito).

Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche le banche che hanno adottato il modello dualistico.

Le banche non quotate facenti parte di gruppi, anche se filiazioni di una capogruppo avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, considerato che non sono tenute alla redazione di un proprio documento sulle politiche di remunerazione ai sensi del par. 3.4, sottopongono all'approvazione dell'assemblea il documento predisposto dalla capogruppo; l'informativa *ex post* può essere resa fornendo all'assemblea l'informazione predisposta dalla capogruppo.

*4.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni*

L'organo con funzione di supervisione strategica adotta e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Assicura inoltre che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale.

Per garantire una corretta applicazione di quanto previsto dalle presenti disposizioni, le funzioni aziendali competenti (in particolare, gestione dei rischi, *compliance*, risorse umane, pianificazione strategica) devono essere adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni tenute a svolgere controlli anche *ex post*; conseguentemente, il coinvolgimento della *compliance* in questa fase consiste nell'esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche di remunerazione al quadro normativo.

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione delle categorie di cui ai punti i), ii) e iii) del par. 3.2) e deve assicurarsi che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive della banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

Nella capogruppo dei gruppi bancari maggiori (cfr. par. 3.4) e, in ogni caso, nelle banche quotate, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica deve essere costituito un "Comitato remunerazione" composto da esponenti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti; deve essere inoltre assicurata la presenza in tale comitato, o, in alternativa, il supporto, di esperti in tema di gestione del rischio, capitale e liquidità affinché gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione siano coerenti con la

([19]) Ad esempio: amministratori con incarichi esecutivi, amministratori con particolari incarichi, altri amministratori, alti dirigenti, organi con funzioni di controllo, responsabili delle funzioni di controllo interno e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, altri *risk takers*.

gestione di tali profili da parte dell'intermediario ([20]). In deroga a quanto sopra, le filiazioni italiane non quotate di capogruppo aventi sede in un altro Stato dell'Unione Europea possono non istituire il comitato remunerazione, qualora esso sia presente nella capogruppo estera e questa tenga debitamente conto delle specificità della banca italiana sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto delle presenti disposizioni.

Il Comitato remunerazione:

- ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali ([21]) e dei responsabili delle funzioni di controllo interno e compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del restante personale di cui ai punti ii), iii), iv) e v) del par. 3.2);
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione, in particolare con il Comitato rischi, ove presente;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea.

Per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, il Comitato remunerazione deve aver accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti.

Quando non è presente, le funzioni del Comitato remunerazione sono svolte dall'organo con funzione di supervisione strategica in particolare attraverso il contributo dei suoi componenti non esecutivi o indipendenti.

### *4.3. Funzioni di controllo*

Le funzioni di controllo interno delle banche collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob del 8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate e il loro corretto funzionamento.

---

([20]) E' opportuno che il *risk manager* partecipi alle riunioni del Comitato remunerazione soprattutto per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dalla banca, secondo metodologie coerenti con quelle che la banca adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni.

([21]) Per "esponenti aziendali" si intendono quelli indicati nell'art. 26 del TUB e nella relativa regolamentazione attuativa (i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, il direttore generale e coloro che esercitano funzioni equivalenti a quella di direttore generale).

La funzione di *compliance* verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili alla banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

La funzione di revisione interna verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alla Banca d'Italia. Gli esiti della verifica condotta sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica l'intermediario può avvalersi anche di soggetti esterni, purché ne sia assicurata l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione.

### *4.4. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni di controllo interno.*

Per i consiglieri non esecutivi devono essere di norma evitati meccanismi di incentivazione. Ove presenti, essi devono comunque rappresentare una parte non significativa della remunerazione ed essere definiti nel rigoroso rispetto delle cautele indicate al par. 5.2.

Ai componenti dell'organo con funzione di controllo è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.

Per i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno e per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i compensi fissi devono essere di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto. I meccanismi di incentivazione, eventuali, devono essere coerenti con i compiti assegnati e indipendenti dai risultati conseguiti dalle aree dell'impresa soggette al loro controllo; sono pertanto da evitare, salvo valide e comprovate ragioni, *bonus* collegati ai risultati economici. E' invece ammissibile subordinare (cd. "gate") l'attribuzione della parte variabile a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale) a condizione che non siano fonte di possibili conflitti di interesse. Quando è presente la parte variabile, devono essere osservate con particolare rigore le cautele indicate al par. 5.2. In ogni caso, il peso della componente variabile deve essere contenuto per tutto il personale delle funzioni di controllo interno. Si richiamano, infine, i requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza che devono essere posseduti dai responsabili delle funzioni di controllo interno.

## 5. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione

### *5.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile*

L'intera remunerazione deve essere divisa tra la quota fissa e quella variabile; tra queste due componenti vi deve essere una rigorosa distinzione.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile deve essere opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche dell'intermediario e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante". La parte fissa deve essere sufficientemente elevata in modo da consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in

relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti ([22]). Le banche fissano *ex-ante* limiti all'incidenza della parte variabile sul fisso, in modo sufficientemente granulare. Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, devono essere approvate dall'organo con funzione di supervisione e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell'assemblea e dell'organo di controllo.

In presenza di una maggiore incidenza della parte variabile sul fisso, vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al par. 5.2.

*5.2. Struttura della componente variabile*

La componente variabile deve rispettare i seguenti criteri:

1. essere parametrata a indicatori di *performance* misurata al netto dei rischi in un orizzonte preferibilmente pluriennale (cd. *ex-ante risk adjustment*) e tener conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ([23]). Indipendentemente dalle modalità (*top-down o bottom-up*) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile deve basarsi su risultati effettivi e duraturi e tener conto anche di obiettivi qualitativi. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni devono essere ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, devono essere chiari e predeterminati i criteri su cui si basano dette valutazioni e l'intero processo decisionale deve essere opportunamente esplicitato e documentato;
2. tener conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi e dei risultati della banca o del gruppo nel suo complesso, di quelli delle singole *business unit* e, ove possibile, di quelli individuali; le variabili usate per misurare i rischi e la *performance* devono inoltre essere il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo dipendente;
3. una quota sostanziale, pari ad almeno il 50%, deve essere adeguatamente bilanciata tra:
   i. azioni, strumenti ad esse collegati o, per le banche non quotate, strumenti equivalenti, e
   ii. ove appropriato, strumenti non innovativi di capitale computabili sino al 50% nel patrimonio di base ([24]) che riflettano adeguatamente la qualità di credito della banca in modo continuativo.

   La valutazione degli strumenti finanziari deve essere effettuata con riferimento al momento in cui il beneficio viene accordato al personale.

   Il presente punto si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella non differita (*up-front*): le banche, in particolare, applicano la

---

([22]) Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sono: il tipo di attività; le finalità societarie (es. mutualistiche); la qualità dei sistemi di misurazione della *performance* e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio della banca, la remunerazione possa essere tutta o quasi tutta fissa.

([23]) A titolo esemplificativo possono essere parametri idonei il RAROC, il RORAC, il RARORAC, l'EVA, mentre profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o il loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve. Qualora si faccia riferimento a misure di *performance* puramente contabili, queste dovranno essere rettificate per tener conto delle perdite attese attraverso la determinazione delle rettifiche di bilancio e del costo del capitale complessivo, come stimato ai fini dell'ICAAP.

([24]) Cfr. Circolare "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Cap. 2, Sez. II, par. 1.4., lett. c).

proporzione del *pay-out* prescelto (rapporto tra quota in strumenti finanziari e quota corrisposta per cassa) nella stessa percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella a pronti (*up-front)*.

Gli strumenti previsti dal presente punto devono essere soggetti a un'adeguata politica di mantenimento (*retention*) che - con un divieto di vendita degli strumenti sino alla fine del periodo di mantenimento - allinei gli incentivi con gli interessi di lungo termine della banca. Gli intermediari fissano i periodi di *retention* sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione ([25]). Il periodo di *retention* per gli strumenti finanziari pagati *up-front* non può essere inferiore a 2 anni. Per gli strumenti finanziari differiti, il periodo di *retention*, che si computa a partire dalla fine del periodo di differimento, può essere più breve, tenuto conto della durata del periodo di valutazione della *performance* e di quella del periodo di differimento;

4. una quota sostanziale, pari ad almeno il 40%, deve essere soggetta a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni ([26]), in modo che la remunerazione tenga conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (cd. meccanismi di *malus*). Con particolare riferimento agli amministratori con incarichi esecutivi (categoria i) sub par. 3.2.) e ai soggetti indicati al punto ii), sub par. 3.2., nonchè alle aree di *business* con maggior profilo di rischio (es. *investment banking*), qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire è almeno il 60%. Le banche stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione ([27]). La quota differita può essere corrisposta secondo un criterio pro-rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. Prima della fine del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3) non possono essere distribuiti dividendi o corrisposti interessi; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato;
5. deve essere sottoposta a meccanismi di correzione *ex post* - *malus o claw back* ([28]) - idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di *performance* al netto dei rischi effettivamente

---

([25]) La durata del periodo di *retention* può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli attivi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse unità di business; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l'accuratezza dei meccanismi di *ex-ante risk-adjustment* (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione della *performance*, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi).

([26]) Per rispettare quanto indicato nel testo, la remunerazione variabile deve essere soggetta a meccanismi di correzione *ex-post* per i rischi (cd. *malus*) ad esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere, in via quindi differita, al personale. Si richiama il contenuto delle note 28 e 29 per quanto riguarda i meccanismi idonei di correzione per i rischi.

([27]) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di *retention* (cfr. nota 25).

([28]) I sistemi di "*malus*" sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata può ridursi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di capitale, a obiettivi di *compliance* etc. Per *claw-back* si intende invece la restituzione di un compenso già pagato al personale. Le clausole di *claw-back* possono riguardare sia i pagamenti *up-front* sia quelli oggetto di differimento. Esse coprono tipicamente i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave del personale e i compensi corrisposti in violazione delle presenti disposizioni.

assunti o conseguiti ([29]) sino a ridursi significativamente o azzerarsi in caso di risultati significativamente inferiori alle previsioni o negativi.

L'ammontare complessivo della componente variabile, corrisposta o effettivamente erogata, deve essere sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della banca, e non deve limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale devono condurre ad una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione di sistemi di *malus* o *claw-back*.

La remunerazione variabile garantita deve essere eccezionale e accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego ([30]).

Retribuzioni legate alla permanenza del personale (*retention bonus*), anche se non collegate a obiettivi di *performance*, sono considerate forme di remunerazione variabile e come tali soggette a tutte le regole ad esse applicabili.

I sistemi di incentivazione del personale e in particolare delle reti, interne ed esterne, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili.

In conclusione, le regole che precedono sono volte ad assicurare che gli schemi di incentivazione rispondano agli obiettivi fondamentali della regolamentazione: collegamento con i rischi, compatibilità con i livelli di capitale e liquidità, orientamento al medio-lungo termine, rispetto delle regole. Le disposizioni non impongono un unico schema di incentivazione, ma lasciano spazio a diverse soluzioni; la scelta di quello più appropriato è rimessa alle responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali.

Possono, ad esempio, realizzarsi piani di incentivazione (cd. *long-term incentive plan*) che si basano su un arco di tempo pluriennale di valutazione della *performance* (*multi-year accrual period*) agganciati agli obiettivi e alla durata del piano strategico della banca; un periodo lungo di valutazione della *performance* offre margini di flessibilità nella determinazione della durata e dei meccanismi di *ex-post risk adjustment,* nei limiti consentiti dalle norme sopra indicate ([31]). La disciplina ammette altresì piani di incentivazione che si basano invece su un periodo di valutazione (*accrual*) di un solo anno, e che quindi richiedono maggior rigore nella determinazione dei periodi e dei meccanismi di correzione *ex-post* dei rischi. Per questi ultimi piani è comunque importante che gli obiettivi di *performance* annuale siano strettamente connessi con quelli pluriennali contenuti nel piano strategico della banca.

*5.3. Politica pensionistica e di fine rapporto*

La politica pensionistica e di fine rapporto deve essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della banca.

---

([29]) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la *performance* in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato).

([30]) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "*welcome bonus*", "*sign-on bonus*", "*minimum bonus*" etc.

([31]) Ad esempio, per le figure apicali di una banca di grandi dimensioni, in presenza di un periodo di valutazione pluriennale (*accrual*), quello di differimento può attestarsi sul minimo di 3 anni previsto dalle disposizioni.

Se il dipendente interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 5.2.3, trattenuti dalla banca per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in relazione alla performance al netto dei rischi. Se il rapporto di lavoro cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 5.2.3 e assoggettati a un periodo di trattenimento (*retention*) di cinque anni.

I compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro (cd. *golden parachutes*) devono essere collegati alla *performance* realizzata e ai rischi assunti, in linea con quanto previsto nel par. 5.2. Le banche individuano altresì limiti a detti compensi, anche in termini di numero di annualità della remunerazione fissa.

Le regole previste dal paragrafo 5 non si applicano agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; iii) non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti.

## 6. Banche che beneficiano di aiuti di Stato

Per le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici eccezionali la remunerazione variabile è rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico; inoltre, nessuna remunerazione variabile è pagata agli esponenti aziendali, salvo che ciò non sia giustificato ([32]).

## 7. Obblighi di informativa al pubblico ([33])

Le banche pubblicano informazioni sui sistemi e sulle prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito delle previsioni in materia di "Informativa al pubblico" di cui al Titolo IV della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (cd. "terzo pilastro").

([32]) Potrebbe essere il caso, ad esempio, della sostituzione del *management*.

([33]) Il presente paragrafo non si applica fintantoché la Circolare 263 non sarà integrata con gli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla direttiva CRD 3.

**Allegato 1**

Le banche forniscono all'assemblea le seguenti informazioni riguardanti i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione:

a) il processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione comprese, se del caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del "Comitato remunerazioni", su eventuali consulenti esterni dei cui servizi la banca si è avvalsa e sul ruolo degli organi e delle funzioni interessate;

b) le modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e risultati;

c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati per la valutazione dei risultati, l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento con particolare riferimento ai meccanismi di correzione ex post per i rischi;

d) gli indicatori di *performance* presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari;

e) le ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati;

f) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività;

g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le varie categorie del "personale più rilevante", con indicazione dei seguenti elementi:

   i) gli importi remunerativi per l'esercizio, suddivisi in componente fissa e variabile e il numero dei beneficiari;

   ii) gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni ed altre tipologie;

   iii) gli importi delle remunerazioni differite, distinguendo tra le parti già accordate e non;

   iv) gli importi delle remunerazioni differite riconosciute durante l'esercizio, pagate e ridotte attraverso meccanismi di correzione dei risultati;

   v) i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto pagati durante l'esercizio e il numero dei relativi beneficiari;

   vi) gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l'importo più elevato pagato ad una singola persona.

**11A04565**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011.

**Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013.** (Deliberazione n. 1/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO in particolare l'articolo 6-quater della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del FAS prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, relativamente alle risorse non impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di Programma Quadro alla data del 31 maggio 2008, demandando altresì allo stesso Comitato la definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse che si rendono così disponibili ed estendendo tale previsione, in via di principio, alle analoghe risorse assegnate a Regioni e Province autonome;

VISTO il successivo articolo 6-quinquies, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della

coesione del Paese e prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale, delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

VISTO inoltre l'articolo 6-sexies della medesima legge n. 133/2008, che, nel prevedere la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cd. "risorse liberate"), stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego di tali risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione;

VISTA la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN);

VISTO in particolare l'articolo 18 della citata legge n. 2/2009, che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO in particolare l'articolo 16 della predetta legge n.42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

VISTO inoltre il successivo articolo 22, il quale prevede la ricognizione degli interventi infrastrutturali, al fine di promuovere il recupero del relativo deficit e conseguentemente la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'articolo 2, comma 90 della stessa legge, che prevede la possibilità, da parte delle

Regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

VISTO in particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, della predetta legge n. 196/2009 che, fra l'altro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche e stabilisce i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti stessi;

VISTO l'articolo 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la missione di spesa sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS;

CONSIDERATO che la suddetta riduzione lineare a carico del FAS è stata quantificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, con propria specifica nota n. 97018 del 17 novembre 2010, in complessivi 4.990.717.442 euro, di cui 897.079.644 euro per l'anno 2011, 459.723.950 euro per l'anno 2012, 1.100.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.533.913.848 euro per le annualità successive al 2013;

VISTO inoltre l'articolo 7, commi 26 e 27, della predetta legge n. 122/2010, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro Strategico nazionale 2007-2013;

VISTA la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo;

VISTA inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n.166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

VISTA la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli

interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

CONSIDERATO che, nella seduta del 26 novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della richiamata legge-delega n. 42/2009, relativo alle risorse aggiuntive destinate ad interventi speciali finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, schema sul quale è in corso di acquisizione la prescritta intesa da parte della Conferenza unificata;

VISTA la nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 3278 del 26 novembre 2010, con la quale viene sottoposta all'approvazione del Comitato, in attuazione della richiamata delibera n. 79/2010, la proposta concernente l'individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità di riprogrammazione delle risorse nazionali e comunitarie disponibili con riferimento ai periodi 2000-2006 e 2007-2013, anche ai fini dell'accelerazione degli interventi e della concentrazione su priorità di rilevanza strategica;

CONDIVISA l'esigenza, anche in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 6 quater, 6 quinquies e 6 sexies della legge n. 133/2008, di concentrare su interventi di rilevanza strategica nazionale le risorse del FAS relative ai sopracitati cicli di programmazione e quelle dei programmi comunitari;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il consolidamento della ripresa economica, occorre perseguire l'ottimizzazione degli investimenti pubblici attraverso la loro concentrazione su progetti di rilevanza strategica, sia di carattere infrastrutturale che immateriale, di livello nazionale, interregionale e regionale;

CONSIDERATO che questo Comitato, nella seduta del 26 novembre 2010, ha approvato la richiamata proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale del 26 novembre 2010, subordinando l'efficacia della relativa delibera all'acquisizione della prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, n. 6253 del 31 dicembre 2010, con la quale viene trasmesso l'atto approvato nella seduta del 16 dicembre 2010 che ha sancito, ai sensi dell'articolo 6-quater sopra richiamato, l'intesa relativamente ai punti da 1 a 8 del testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010 ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente ai punti 9 e 10 del medesimo testo;

RITENUTO di dover procedere all'adozione della presente delibera che, alla luce del documento finale oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, recepisce alcune modifiche al testo approvato da questo Comitato il 26 novembre 2010;

CONSIDERATO che Stato e Regioni intendono affidarsi al rispetto del principio di leale collaborazione e di reciproca assunzione dei rispettivi impegni e della relativa tempistica;

# DELIBERA

## 1) Contenuti

La presente delibera definisce obiettivi, criteri e modalità per la programmazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, per la selezione e attuazione degli investimenti finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, e stabilisce indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, e la conseguente eventuale riprogrammazione dei Programmi operativi, anche al fine di evitare il disimpegno automatico. L'eventuale riprogrammazione avverrà secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dal Quadro Strategico Nazionale, per quanto applicabili, e con il rispetto del vincolo di territorialità delle risorse, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 7.

La programmazione tiene conto dell'insieme delle risorse ordinarie, nazionali e regionali, disponibili per investimenti pubblici e per lo sviluppo di ciascun territorio, ivi comprese quelle previste dai contratti di programma, parte investimenti, degli Enti nazionali, che dovranno assicurare il loro pieno coinvolgimento nelle modalità di attuazione e garantire l'aggiuntività rispetto alla spesa ordinaria, coerentemente con le disposizioni dei regolamenti comunitari.

I contenuti della presente delibera pongono le basi per l'attuazione degli articoli 16 e 22 della legge n. 42 del 2009, i cui decreti legislativi sono stati sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010.

## 2) Obiettivi

Nell'ambito del quadro strategico vigente e dei relativi strumenti di programmazione, la delibera interviene sul rafforzamento delle regole di responsabilizzazione, sull'assunzione e sul rispetto degli impegni e sugli strumenti per assicurare i risultati, sulla concentrazione delle risorse, sulla qualità e sull'accelerazione degli interventi, prevedendo uno strumento di attuazione rafforzata di tipo contrattuale per quelli prioritari o di maggiore complessità attuativa.

## 3) Requisiti di individuazione degli interventi strategici

Le risorse saranno finalizzate a interventi coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale in grado di determinare un progresso significativo verso l'obiettivo rilevante per tale priorità.

In particolare saranno finanziati progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di cui alle seguenti categorie:

- interventi di rilievo nazionale;
- interventi di rilievo interregionale;
- interventi di rilevanza strategica regionale,

ovvero grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

I requisiti di ammissibilità degli interventi, in coerenza con i nuovi indirizzi comunitari per il prossimo ciclo di programmazione e con gli indirizzi di cui agli articoli 13, 16 e 22 della legge n. 42/2009, riguarderanno:

- identificazione dei fabbisogni a cui intendono rispondere e dei risultati attesi espressi in termini di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;
- tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
- programmazione/previsione ex-ante del metodo per la successiva valutazione di impatto degli interventi;

Inoltre, gli investimenti infrastrutturali dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:

- previsione e/o inclusione dei progetti negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti da norme che regolano gli specifici settori;
- progettazione preliminare approvata (ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006, completa della documentazione di cui all'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e ss.mm.ii ed approvata ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e, relativamente agli interventi di cui alla legge obiettivo, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006) e sostenibilità gestionale analiticamente dimostrata.

Allo scopo di migliorare la qualità della progettazione, accelerare l'affidamento delle opere e l'avvio dei lavori per i progetti strategici che rispondono ai suddetti requisiti, per un limitato numero di interventi e secondo modalità da concordare e prevedere nel contratto istituzionale di cui al successivo punto 5, nella fase di passaggio dalla progettazione preliminare alla progettazione definitiva/esecutiva fino alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'affidamento dei lavori, potranno realizzarsi forme di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni e le società pubbliche interessate.

**4) Modalità di selezione degli interventi strategici**

Per il Sud, gli interventi verranno individuati prendendo a riferimento le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali contenute nel Piano Nazionale per il Sud.

La selezione degli interventi strategici di competenza delle amministrazioni centrali e regionali avviene attraverso un processo di concertazione istituzionale e tecnica promosso dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Gli esiti di tale concertazione costituiscono revisione e aggiornamento dei Programmi attuativi regionali (PAR).

In tale contesto, gli interventi strategici nazionali sono altresì inseriti in documenti programmatici sottoposti dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per ciascun settore, all'approvazione del CIPE ai fini del riparto delle risorse disponibili con carattere prioritario. In caso di mancato accordo con la Regione interessata, l'individuazione dei relativi interventi strategici nazionali avviene previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e comunque coerentemente con i contenuti del Piano Nazionale per il Sud.

L'aggiornamento degli strumenti settoriali di programmazione infrastrutturale terrà conto degli interventi strategici nazionali così individuati.

Nella selezione degli interventi si terrà conto degli esiti della ricognizione infrastrutturale di cui all'art. 22 della legge n. 42/2009.

**5) Attuazione rafforzata: il contratto istituzionale di sviluppo**

Tutti gli interventi saranno attuati mediante gli strumenti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti (Accordi di programma quadro, attuazione diretta e regole di utilizzo delle risorse liberate).

Gli interventi prioritari e/o di maggiore complessità attuativa saranno oggetto di appositi atti negoziali, denominati "contratti istituzionali di sviluppo", volti a definire in particolare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, e condizionalità secondo quanto sarà disciplinato con il decreto legislativo di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009.

In sede di prima applicazione, e in via sperimentale, il contratto potrà riguardare:

- le risorse FAS 2000-2006 oggetto di riprogrammazione già individuate in sede di ricognizione del loro stato di attuazione (punto 1.1 delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010), nella misura che sarà determinata all'esito delle attività di verifica di cui alla stessa delibera 79/2010;
- interventi in corso che a seguito delle verifiche UVER rivelino criticità in fase di attuazione.

Potrà riguardare altresì le risorse liberate, nella misura in cui saranno quantificate sulla base degli ulteriori rimborsi generati in seguito alla rendicontazione dei Programmi comunitari 2007-2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge n. 112/2008 e le pertinenti disposizioni comunitarie.

Il contratto istituzionale viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici.

Il contratto, atto idoneo a produrre effetti giuridici, definisce l'accordo delle parti e prevede l'individuazione puntuale e specifica degli interventi da realizzare, i fabbisogni a cui intende rispondere, gli elementi che ne assicurano la sostenibilità finanziaria, economica e gestionale; gli obiettivi di realizzazione (efficienza) e di produzione di effetti di sviluppo (efficacia), in termini dei menzionati indicatori di risultato; la definizione del cronoprogramma degli impegni e delle responsabilità dei contraenti e delle fasi di realizzazione; le eventuali condizionalità, comprese modifiche istituzionali alla cui realizzazione è subordinato il trasferimento dei fondi; l'eventuale sistema degli incentivi e delle penalità collegati al rispetto/inadempimento delle clausole; le modalità di monitoraggio e di valutazione degli impatti necessarie a garantire trasparenza e tempestività per le decisioni e la verifica degli effetti.

## 6) Valutazione, monitoraggio e verifica dell'avanzamento e dell'efficacia della programmazione 2007/2013

I processi di riprogrammazione e di selezione e attuazione dei progetti strategici sono accompagnati con attività di verifica e di valutazione.

E' assicurato il completo e regolare monitoraggio periodico degli interventi mediante procedure e sistemi informatici previsti a legislazione vigente anche in coerenza con l'articolo 30 della legge n. 196/2009; il mancato rispetto di questi requisiti è sanzionato con la sospensione dei trasferimenti delle risorse.

Nell'ambito dei controlli previsti nella delibera n.166/07, le attività di controllo effettuate dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica collegate ai casi di stallo o mancato completamento degli interventi o di non entrata in esercizio degli stessi potranno portare alla formulazione di proposte per il superamento delle criticità rilevate ovvero di revoca dei finanziamenti.

Le amministrazioni titolari di risorse FAS devono assicurare un documentato sistema di controlli, che garantisca la correttezza e la regolarità della spesa presentata alla certificazione. L'importo delle spese certificate e riscontrate irregolari a seguito dei controlli previsti dalla delibera CIPE n. 166/07 sarà decurtato dalle assegnazioni disposte a favore del Programma.

## 7) Indirizzi per l'accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013

Premesso che:

- le modifiche alla cosiddetta regola del disimpegno automatico (introdotte dal Regolamento CE 539/2010 che ha emendato il Regolamento CE 1083/2006) hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d'anno nel 2011 e in ognuno degli anni successivi;
- è fortissimo il ritardo, salvo poche Amministrazioni di eccellenza, nell'utilizzo dei fondi comunitari, con gravi rischi di disimpegno;
- si è fortemente modificato il contesto economico e sociale rispetto a quello nel quale era stata costruita la programmazione dei fondi per il periodo 2007-2013;
- il cambiamento di priorità strategiche che ne deriva è riflesso per il Sud nel Piano Nazionale per il Sud;

la riprogrammazione delle risorse deve estendersi ai fondi comunitari.

La riprogrammazione verrà avviata, secondo la prassi comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal QSN, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e in concertazione con la Commissione Europea.

Valgono quale riferimento per le aree del Sud le priorità fissate dal Piano Nazionale per il Sud.

Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

I Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a favore di altri Programmi nell'ambito dello stesso Obiettivo Comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo Strutturale.

Faranno fede per quanto riguarda gli impegni i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze – RGS - IGRUE al 31 maggio 2011 e al 31 gennaio 2012, le riduzioni degli stanziamenti dei programmi oggetti di rimodulazione si attueranno sugli importi relativi all'annualità 2013 dei piani finanziari in vigore al 31 dicembre 2010.

Eventuali altre misure di accelerazione saranno definite secondo le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale.

Relativamente all'obbligo, previsto nel Quadro Strategico Nazionale di alimentare su base bimestrale il sistema nazionale di monitoraggio, l'erogazione della quota nazionale di cofinanziamento a carico del bilancio dello Stato è subordinata alla

corretta e puntuale alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, coerente con le spese certificate alla Commissione europea.

I grandi progetti non confermati entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera sono considerati non realizzabili nel presente ciclo di programmazione e saranno quindi oggetto di riprogrammazione.

L'attuazione dei Grandi progetti potrà essere disciplinata nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo.

I processi di riprogrammazione delle risorse comunitarie dovranno essere sostenuti da valutazioni operative, in coerenza con i regolamenti comunitari, su metodologia individuata dall'Unità di valutazione degli investimenti pubblici e condivisa con i Nuclei di valutazione e con tutte le amministrazioni titolari di Programma.

**8) Nuovi progetti strategici**

In riferimento all'aggiornamento degli interventi strategici (di cui al punto 4) e a seguito delle attività di valutazione finalizzate alla riprogrammazione delle risorse (di cui al punto 6), anche in coerenza con l'articolo 30 commi 8 e 9 della legge n.196/2009, potrà essere prevista l'attivazione (con modalità da definire) di un fondo per finanziamento di studi di fattibilità sino alla progettazione preliminare, con particolare riferimento ai progetti di rilievo interregionale.

**9) Riduzione delle assegnazioni FAS 2000-2006 e 2007-2013**

Per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale", come disposta dall'art. 2 del decreto legge n. 78/2010, allegato 1, per un valore pari a 4.990,717 milioni di euro, le assegnazioni FAS di cui alla delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 sono ridotte come da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Per le regioni interessate ai piani di rientro che intendono utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS come disposto dall'art. 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni corrisponda ad un ammontare pari a quello indicato nell'allegata tabella, concorrono alla riduzione anche le risorse FAS oggetto della ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010 di questo Comitato.

Per quanto riguarda la riduzione imputata sulla programmazione FAS 2000-2006, si specifica che tale riduzione è prioritariamente imputata alla programmazione nazionale. Laddove non emergessero sufficienti disponibilità in esito alla definitiva ricognizione, si utilizzeranno le ulteriori risorse FAS derivanti dalla ricognizione disposta con la delibera n. 79 del 30 luglio 2010.

**10) Programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013**

Il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze esprimono l'assenso sulla revisione del quadro finanziario dei programmi regionali FAS, già oggetto di presa d'atto da parte del CIPE,

conseguentemente alla riduzione delle assegnazioni di cui al punto 9. Fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009 sulla impegnabilità della percentuale di riduzione delle risorse come previsto nell'Accordo del 12 febbraio 2009, le Regioni possono coprire la differenza tra la dotazione finanziaria originaria del programma e le risorse statali disponibili, ovvero adeguare il programma al nuovo quadro finanziario, indicando i relativi criteri.

Sulla base della revisione così comunicata, da compiersi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di assunzione della presente delibera, sarà adottato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il provvedimento di messa a disposizione delle risorse (delibera CIPE n.166/2007, punto 3.1.3). Nel caso in cui le Regioni comunichino di avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso di lasciare inalterato il valore del programma provvedendo alla copertura della differenza con risorse diverse dal FAS, il suddetto Dipartimento provvederà direttamente alla adozione del provvedimento di messa a disposizione delle risorse ai sensi del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.166/2007.

Tale revisione nel medesimo termine è condotta sui programmi regionali FAS che non siano stati oggetto di presa d'atto da parte del CIPE, cui saranno sottoposti entro 15 giorni dalla conclusa revisione.

Resta fermo per le Regioni del Mezzogiorno, tenuto conto delle linee guida per la realizzazione del Piano nazionale per il Sud, che i programmi FAS sono sottoposti, entro 30 giorni, a revisione per essere resi coerenti con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali del Piano e per individuare gli interventi strategici. Gli stessi Programmi sono sottoposti al CIPE entro 15 giorni dalla conclusa revisione.

Roma, 11 gennaio 2011

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario:* FITTO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 189*

**ALLEGATO**

## COPERTURA DELLE RIDUZIONI DEL FAS DISPOSTE DALLA LEGGE N. 122/2010

**REGIONI**

| Area | Regioni | Valore PAR (delibera CIPE 1/09) | Taglio valore assoluto | Nuovo valore PAR |
|---|---|---|---|---|
| Mezzogiorno | Abruzzo | 811,128 | 81,113 | 730,015 |
| | Molise | 452,316 | 45,232 | 407,084 |
| | Campania | 3.896,401 | 389,640 | 3.506,761 |
| | Puglia | 3.105,064 | 310,506 | 2.794,558 |
| | Basilicata | 854,412 | 85,441 | 768,971 |
| | Calabria | 1.773,267 | 177,327 | 1.595,940 |
| | Sicilia | 4.093,784 | 409,378 | 3.684,406 |
| | Sardegna | 2.162,486 | 216,249 | 1.946,237 |
| Totale | | 17.148,858 | 1.714,886 | 15.433,972 |
| Centro Nord | Piemonte | 833,358 | 83,336 | 750,022 |
| | Valle d'Aosta | 38,967 | 3,897 | 35,070 |
| | Lombardia | 793,353 | 79,335 | 714,018 |
| | Bolzano | 80,531 | 8,053 | 72,478 |
| | Trento | 54,034 | 5,403 | 48,631 |
| | Veneto | 570,466 | 57,047 | 513,419 |
| | Friuli Venezia Giulia | 178,207 | 17,821 | 160,386 |
| | Liguria | 320,563 | 32,056 | 288,507 |
| | Emilia Romagna | 268,088 | 26,809 | 241,279 |
| | Toscana | 709,705 | 70,971 | 638,735 |
| | Umbria | 237,435 | 23,744 | 213,692 |
| | Marche | 225,486 | 22,549 | 202,937 |
| | **Lazio** | **885,313** | **88,531** | **796,782** |
| Totale | | 5.195,506 | 519,551 | 4.675,955 |
| TOTALE | | 22.344,364 | 2.234,486 | 20.109,928 |
| PAIN ATTRATTORI CULTURALI | | 898,095 | 89,810 | 808,286 |
| PAIN ENERGIE RINNOVABILI | | 772,541 | 77,254 | 695,287 |
| OBIETTIVI DI SERVIZIO | | 3.012,000 | 602,400 | 2.409,600 |
| TOTALE REGIONI | | 27.027,000 | 3.003,900 | 24.023,100 |

**AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

| FAS 2000-2006 | | Valore voce programmazione | Taglio | Valore residuo |
|---|---|---|---|---|
| **Ricognizione 6-quater L. 133/2008** | Prioritariamente quota nazionale | 1.306,000 | 1.200,000 | 106,000 |
| FAS 2007-2013 | | | | |
| **Fondo Strategico per il Paese** | Programma Banda Larga (*) | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| | Zone Franche Urbane | 150,000 | 150,000 | 0,000 |
| **Fondo Strategico per il Paese** | **Residuo ancora da assegnare** | **250,658** | **50,000** | **200,658** |
| **Fondo Infrastrutture** | Residuo ancora da assegnare | **763,865** | 186,817 | 577,048 |
| TOTALE AA.CC | | **3.270,523** | **1.986,817** | **1.283,706** |

(*) Programma Banda Larga da sottoporre all'approvazione del CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 69/2009

**11A04567**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2011.

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti).** (Documento n. 10).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione":

premesso

che sono stati indetti per i giorni 15 e 16 maggio 2011 consultazioni elettorali amministrative e un *referendum* consultivo popolare;

visti

*a)* quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

*c)* quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

*d)* la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

*e)* la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei Consigli comunali e provinciali;

*f)* lo Statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;

*g)* la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante "Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale", e successive modificazioni;

*h)* lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante "Legge regionale statutaria", 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di *referendum* popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";

*i)* rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

### Art. 1.

*Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum* consultivo popolare.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

### Art. 2.

*Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale*

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali e nella Regione Autonoma della Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

*a)* la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parità di condizioni tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

*b)* la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione

Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

*c)* sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;

*d)* in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

*Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso ai soggetti politici di seguito elencati, purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del comune rappresentato:

*a)* alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

*b)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale;

*c)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*d)* al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*f)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:

*a)* alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

*b)* ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

*c)* alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:

*a)* i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

*b)* le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;

*c)* le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

*d)* i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

8. I soggetti di cui al comma 7, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza regionale

o provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

9. Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di condizioni nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Art. 4.

*Tribune elettorali*

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto, o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 5.

*Tribune referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna*

1. In riferimento al *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna, la RAI attraverso la Testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Regione tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 7, con le seguenti modalità:

*a)* i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera *a)*, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

*b)* le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

*c)* la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2011.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

*Messaggi autogestiti*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

*a)* è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

*b)* è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

*c)* indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

*d)* specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI possono essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

*Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:

*a)* dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

*b)* indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

*c)* specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

*d)* se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera *d)*, dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 8.

*Informazione*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, diffusi nell'ambito regionale e nazionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valuta-

zioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2.

6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 9.

*Programmi dell'Accesso*

1. I programmi regionali dell'Accesso nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie sono sospesi fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 10.

*Trasmissioni per i non udenti*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie al quesito referendario, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

*Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste, nonché del quesito referendario*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale e in quella delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

Art. 12.

*Comunicazioni e consultazione della Commissione*

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 8.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

*Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi possono essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2011

*Il presidente:* ZAVOLI

**11A04778**

# CIRCOLARI

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. **9**.

**Premi nazionali per la traduzione.**

Con decreto 4 febbraio 1988 del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questa Amministrazione, sono stati istituiti i premi nazionali per la traduzione.

Una commissione di esperti appositamente costituita, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, operante presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore,valuterà le domande pervenute secondo le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 1.

I premi nazionali per la traduzione sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, a seguito della valutazione della commissione di cui sopra, con la seguente articolazione:

*a)* quattro premi indivisibili da conferire, ciascuno, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in lingua italiana di una o più opere da altra lingua classica o moderna o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano o in dialetto;

3) un editore italiano per opere tradotte da altra lingua classica o moderna o dialetto;

4) un editore straniero per opere in lingua italiana o in dialetto tradotte in altre lingue;

*b)* fino a quattro premi speciali indivisibili da conferire, ciascuno, in riconoscimento degli elevati apporti culturali, professionali, tecnici, metodologici, realizzati nell'ambito e/o a supporto dell'attività traduttoria di opere già concepite in altra lingua o dialetto.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri di seguito indicati:

il termine traduzione, è riferito all'attività che si applica a rendere fruibile in altra lingua il contenuto di un prodotto editoriale reso pubblico mediante stampa o altro mezzo di comunicazione;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento, le opere edite che consentano di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero;

se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

Le domande di partecipazione alla selezione per l'attribuzione del premio, previsto dalla presente circolare, firmate dall'interessato, devono essere indirizzate a: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore - Segreteria della commissione per i premi per la traduzione, via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.

Il richiedente deve allegare alla domanda copia di un documento personale in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Con la medesima istanza possono essere presentate più opere traduttorie.

Le domande, in carta da bollo ed in unico esemplare, devono contenere a pena di esclusione:

1) le generalità e il *curriculum* dell'autore o la scheda di presentazione della casa editrice nel caso in cui l'istanza sia presentata dal legale rappresentante di quest'ultima;

2) una relazione descrittiva dell'opera o delle opere per le quali si intende concorrere, redatta su supporto cartaceo e, obbligatoriamente, anche su supporto digitale in formato PDF su CD o DVD;

3) l'indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente postale o bancario del richiedente, completo del codice IBAN della banca sulla quale versare l'importo dell'eventuale premio;

4) numero uno esemplare delle opere per le quali si concorre, sia in formato cartaceo, sia, obbligatoriamente, su supporto digitale: saranno prese in considerazione solo opera/e inviate in formato PDF e su supporto CD o DVD;

5) la dichiarazione della conoscenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Le opera/e inviate da traduttori e/o case editrici non saranno restituite.

I premiati traduttori e/o case editrici non riceveranno rimborso alcuno, né di viaggio, soggiorno e/o pernottamento,durante la loro eventuale permanenza a Roma per il ritiro del premio.

Le istanze devono essere inviate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio di ciascun anno con raccomandata A.R. o con corriere autorizzato, salvo quanto previsto all'art. 4 della presente circolare. Farà fede a tal

fine il timbro postale. Non saranno accettate istanze che riportino il timbro di una data successiva a quella indicata.

Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione ai premi nazionali per la traduzione».

Art. 4.

Per il solo anno 2011, le domande possono essere inviate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla *Gazzetta Ufficiale*, facendo fede a tale fine il timbro postale.

Art. 5.

Il Ministero degli affari esteri invierà copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Directorate General Education And Culture (D.G.E.A.C.).

Art. 6.

Responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dirigente del servizio II della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali.

La presente circolare in considerazione di possibili difficoltà di bilancio, potrà essere sospesa per uno o più anni successivi al 2011. Di tale eventualità verrà data apposita informazione sui siti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero degli affari esteri.

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

*Il direttore generale*
*per le biblioteche, gli istituti culturali*
*ed il diritto d'autore*
FALLACE

**11A04464**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lauter»

Con la determinazione n. aRM - 30/2011-3018 del 14 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pensa Pharma S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LAUTER;

confezione: 036344012;

descrizione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

**11A04133**

### Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Extraneal»

*Estratto AIFA/V&A/N/P/129147 del 16 novembre 2010*

Specialità medicinale: EXTRANEAL.

Titolare A.I.C.: Baxter SPA.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerato l'impegno da parte dell'azienda di fornire a parte per ogni confezione in commercio anche il nuovo foglio illustrativo recante le modifiche autorizzate, nonché una lettera per l'utilizzatore con le spiegazioni del caso, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Extraneal»:

033302011/m - 1 sacca 1,5 litri;

033302023/m - 1 sacca 2 litri;

033302035/m - 1 sacca 2,5 litri;

033302047/m - 6 sacche semplici da 1500 ml sy li;

033302050/m- 6 sacche semplici da 1500 ml sy lii;

033302062/m - 6 sacche doppie da 1500 ml sy li;

033302074/m - 6 sacche doppie da 1500 ml sy lii;

033302086/m - 5 sacche semplici da 2000 ml sy li;

033302098/m - 5 sacche semplici da 2000 ml sy lii;

033302100/m - 5 sacche doppie da 2000 ml sy li;

033302112/m - 5 sacche doppie da 2000 ml sy lii;

033302124/m - 4 sacche semplici da 2500 ml sy li;

033302136/m - 4 sacche semplici da 2500 ml sy lii;

033302148/m - 4 sacche doppie da 2500 ml sy li;

033302151/m - 4 sacche doppie da 2500 ml sy lii;

033302163/m - 6 sacche doppie da 1500 ml con connettore lineo;

033302175/m - 5 sacche doppie da 2000 ml con connettore lineo;

033302187/m - 4 sacche doppie da 2500 ml con connettore lineo,

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dall'11 gennaio 2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/576 del 13 settembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A04134**

# BANCA D'ITALIA

**Sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo e gestione provvisoria della Banca UBAE S.p.a. in Roma.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 marzo 2011, ha disposto la sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo e la gestione provvisoria della Banca UBAE S.p.a., con sede in Roma, nominando Commissari con poteri di amministrazione i sig. dott. Vincenzo Cantarella e dott. Maurizio Losavio, ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico Bancario).

**11A04566**

**Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, in Spezzano Albanese.**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'11 marzo 2011, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

**11A04568**

**Nomina degli organi liquidatori della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, in Spezzano Albanese**

La Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 marzo 2011, ha nominato il sig. dott. Leopoldo Varriale Commissario liquidatore e i sigg. dott. Sergio Cagnazzo, prof. avv. Carlo Felice Giampaolino e dott. Giulio Palazzo componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2011.

Nella riunione dell'11 marzo 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Sergio Cagnazzo è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

**11A04569**

# MINISTERO DELLA SALUTE

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 20% Polvere per suini».**

*Provvedimento n. 51 del 3 marzo 2011*

Rocedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0193/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario PRACETAM 20% Polvere per suini.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104041013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104041025;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104041037.

Titolare A.I.C: Laboratoire Sogeval - Route de Mayenne, Z.I. des Touches - 53000 Laval - Francia.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica estensione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario.

È autorizzata la variazione tipo IB per la specialità medicinale per uso veterinario concernente la modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura del confezionamento primario da: 21 giorni a 3 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**11A04079**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ventipulmin sciroppo».**

*Provvedimento n. 50 del 1° marzo 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN sciroppo.

Confezione: flacone da 335 ml - A.I.C. n. 100033036.

Titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo IA n. A.7 - eliminazione di un sito di fabbricazione per il prodotto finito e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA. n. A.7 per la specialità medicinale per uso veterinario, concernente l'eliminazione di un sito di produzione del prodotto finito, incluso il controllo e rilascio lotti di Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG - Birkendorfer Str. 65 - 88397 Biberach an der Riss - Germania.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A04080**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini svezzati «Fatrociclina Premix 100 mg/ml».**

*Decreto n. 19 del 1° marzo 2011*

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Laboratoire Sogeval, Avenue de Mayenne BP2227 - 53022 Laval-France.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104195019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104195021.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principi attivi: doxiciclina (come iclato) 100 mg;

eccipienti: così come indicato nelle documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini svezzati.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione di infezioni respiratorie da Pasteurella Multocida e Mycoplasma hyopneumoniae sensibili alla doxiciclina.

La presenza della patologia in allevamento dovrebbe essere accertata prima del trattamento.

Tempi di attesa - carne e visceri: suini: 7 giorni.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 15 mesi dopo prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato dopo inserimento nel mangime: 6 settimane.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A04081**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Resflor» Soluzione iniettabile.

*Provvedimento n. 52 del 4 marzo 2011*

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0167/001/IA/007/G.

Specialità medicinale per uso veterinario RESFLOR - Soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103876013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103876025.

Titolare A.I.C.: Intervet (Francia) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compreso il controllo della qualità e il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del nome del sito di produzione, controllo della qualità e rilascio lotti del prodotto in oggetto:

da: Essex Animal Health Friesoythe Sedelsberger Strasse 2 - 26169 Friesoythe (Germania);

a: Vet Pharma Friesoythe Sedelsberger Strasse 2 - 26169 Friesoythe (Germania).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**11A04082**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Modalità applicative delle disposizioni, inerenti la disciplina dei tempi di attesa del carico e dello scarico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286.

In data 24 marzo 2011 il Direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità ha emanato il decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 concernente le modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico ai sensi del comma 5 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle infrastrutture, www.mit.gov.it , sezione Autotrasporto.

**11A04601**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-080) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.